

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5389

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FRATTINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SINISCALCO)

CON IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

(GASPARRI)

CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(MORATTI)

E CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

(URBANI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan in materia di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Baku il 1° giugno 2002

Presentato il 29 ottobre 2004

ONOREVOLI DEPUTATI! — *Scopo, portata e motivi del provvedimento.* L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan in materia di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, proposto da parte azera, costituisce l'indispensabile punto di partenza per l'avvio di qualsiasi iniziativa

e progetto di scambio culturale, scientifico e tecnologico con un Paese il cui ultimo accordo in tale senso risale al 1960, anno della ratifica dell'Accordo di cooperazione culturale tra Italia e Unione Sovietica.

Esso sostituisce, perciò, la precedente intesa resasi obsoleta oltre che per gli intervenuti cambiamenti politici anche per

le componenti etniche e culturali che già connotavano diversamente l'Azerbaijan in seno all'Unione Sovietica e che lo pongono ora a inserirsi nel dialogo con l'Europa e di conseguenza con l'Italia, in modo autonomo e autorevole.

L'Accordo ha difatti come scopo principale una migliore conoscenza e comprensione reciproca tra i due popoli attraverso lo scambio di conoscenze soprattutto a livello scientifico e tecnologico, ma anche una risposta efficace alla richiesta di cultura e di lingua italiane che è ormai una costante di tutti i Paesi dell'ex Unione Sovietica e caucasici.

Oltre a promuovere e a favorire iniziative, scambi e collaborazioni in ambito scientifico e tecnologico attraverso le cooperazioni universitarie, i convegni e le borse di studio, l'Accordo faciliterà cooperazioni in campo archeologico e nella conservazione del patrimonio artistico ed archeologico, impedendo i trasferimenti illeciti di beni culturali e assicurando comunque la protezione dei diritti della proprietà intellettuale.

Illustrazione dell'articolato. Il testo si compone di un preambolo e di 14 articoli.

L'articolato si divide essenzialmente in 4 parti:

1) individuazione dei settori prioritari di collaborazione nell'ambito specifico dell'insegnamento della lingua, della cooperazione interuniversitaria, della partecipazione a eventi culturali e scambi d'artisti, nonché della cooperazione archeologica (articoli 1-6);

2) modalità e campi di esecuzione delle cooperazioni scientifica, tecnologica, universitaria, culturale (articoli 7-8 e 10-11);

3) individuazione dei campi da tutelare o proteggere (articoli 9 e 12);

4) clausole di esecuzione, di entrata in vigore e di durata dell'Accordo (articoli 13 e 14).

Nel Preambolo sono evidenziate le ragioni motivanti l'Accordo, vale a dire il

desiderio di rafforzare i rapporti di amicizia tra i due Paesi e la convinzione che la collaborazione in materia di cultura, istruzione e scienza permettano una migliore conoscenza reciproca e comprensione.

L'articolo 1 elenca i settori in cui si svilupperanno con maggiore intensità le collaborazioni: istruzione e insegnamento della lingua, cooperazione tra università, partecipazione a manifestazioni culturali e scambi di artisti, cooperazione archeologica.

L'articolo 2 precisa le attività che, in materia di istruzione e di insegnamento, si intende favorire, e in particolare lo studio delle rispettive lingue e letterature attraverso: corsi, dottorati e cattedre all'università e nelle scuole secondarie; scambi e cooperazione tra individui, istituzioni e organizzazioni collegate all'istruzione; collaborazione sui programmi scolastici e sulla didattica, anche attraverso lo scambio di esperti.

L'articolo 3 chiarisce quali forme di cooperazione interuniversitaria verranno privilegiate: scambio di insegnanti e ricercatori, avvio di ricerche congiunte, seminari, simposi, assestamento delle intese già esistenti secondo gli obiettivi del presente Accordo.

L'articolo 4 fa riferimento alle collaborazioni possibili tra enti, istituzioni e associazioni di arte, musica, danza, arti visive, teatro e cinema in vista di realizzazioni comuni, scambi di artisti, partecipazione a festival, fiere, simposi, rassegne e manifestazioni di rilievo oltre a scambio periodico di mostre ad alto livello rappresentative del reciproco patrimonio artistico e culturale.

L'articolo 5 determina in quali modi si favoriranno le collaborazioni e le missioni archeologiche e in quali campi si sfrutterà la collaborazione fra esperti e enti competenti riguardo alla gestione e alla salvaguardia del patrimonio archeologico.

L'articolo 6 specifica che l'offerta di borse di studio riguarderà prioritariamente i settori che le parti hanno giudicato prioritari (articolo 2).

L'articolo 7 riguarda la cooperazione scientifica e tecnologica tra università ed enti di ricerca, incoraggiata da scambi di documentazione, visite reciproche di esperti e specialisti, organizzazione di conferenze e seminari, realizzazione di ricerche e studi comuni in aree concordate.

L'articolo 8 designa le istituzioni culturali dell'altro Paese, quali istituti di cultura, associazioni culturali e istituzioni scolastiche, delle quali si favorirà, previo esame caso per caso da entrambe le parti, l'insediamento.

L'articolo 9 riguarda la collaborazione al fine di impedire l'illecita importazione ed esportazione dei beni culturali.

L'articolo 10 elenca i campi (informazione, sport, scambi giovanili, archivi, biblioteche, musei) in cui si favorirà la collaborazione.

L'articolo 11 impegna le Parti a sostenere e realizzare in materia culturale, scientifica, universitaria e scolastica le iniziative previste dall'ordinamento comunitario.

L'articolo 12 concerne l'impegno delle Parti a proteggere e a non divulgare i diritti della proprietà intellettuale per i quali si seguiranno le disposizioni di accordi internazionali.

L'articolo 13 riguarda la costituzione di una Commissione Mista che si riunisce regolarmente per esaminare lo stato e lo sviluppo della collaborazione e per redigere programmi esecutivi pluriennali.

L'articolo 14 definisce le modalità di notifica reciproca e le questioni procedurali relative all'entrata in vigore (alla data di ricezione della seconda delle due notifiche in cui si comunica ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure), alla durata (cinque anni), al rinnovo (per periodi di cinque anni) e alla denuncia dell'Accordo. La denuncia, per le vie diplomatiche e con effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte, non pregiudicherà l'esecuzione dei progetti concordati mentre l'Accordo era in vigore.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e l'Azerbaijan in materia di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, comporta i seguenti oneri, in relazione ai sottoindicati articoli.

Articolo 2.

Al fine di migliorare le iniziative rivolte allo sviluppo dello studio delle lingue e delle letterature dei rispettivi Paesi, si prevedono le seguenti spese:

	<i>Euro</i>
contributo ad istituzioni locali per lo svolgimento di corsi e seminari di formazione per gli insegnanti locali di italiano	10.000
forniture librerie, materiale didattico e audiovisivo per le università dell'Azerbaijan	5.000
sostegno per l'istituzione di due cattedre di lingua italiana in Azerbaijan (euro 10.000 × n. 2 cattedre)	20.000
Totale onere (articolo 2)	35.000

Articolo 3.

Allo scopo di migliorare la cooperazione scientifica e tecnologica, viene previsto lo scambio di docenti e ricercatori tra i due Paesi. Per gli scambi suddetti, vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative di precedenti accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sotto indicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

	<i>Euro</i>
n. 2 docenti o ricercatori per 10 giorni. Spesa giornaliera per vitto e alloggio (euro 93 × 2 persone × 10 giorni)	1.860

Sempre in relazione ai suddetti scambi per la cooperazione scientifica e tecnologica (articolo 3), si prevede che l'Italia possa inviare in Azerbaijan n. 2 docenti o ricercatori.

I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificabili:

	<i>Euro</i>
biglietto aereo A/R Roma-Baku (euro 900 × 2 persone)	1.800

Inoltre, allo scopo di favorire la cooperazione fra le istituzioni universitarie dei rispettivi Paesi, si prevede di stipulare specifici accordi di cooperazione. La relativa spesa viene quantificata in euro 25.800

25.800

Totale onere (articolo 3) 29.460

Di detto onere, l'importo di euro 27.600 è da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Articolo 4.

Al fine di favorire la collaborazione tra le istituzioni, gli enti e le associazioni dei rispettivi Paesi, sono previste le seguenti iniziative, le cui spese vengono così quantificate:

	<i>Euro</i>
realizzazione in Azerbaijan di appositi progetti nei settori artistico, cinematografico, teatrale e musicale	30.000
organizzazione di fiere del libro e rassegne per il patrimonio artistico e culturale italiano	30.000
Totale onere (articolo 4)	60.000

Di detto onere, l'importo di euro 30.000 è da iscriverne nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.

Articolo 6.

Allo scopo di consentire la partecipazione di studenti e ricercatori dell'Azerbaijan ai progetti di ricerca nei centri ed organismi di ricerca in Italia, viene prevista la concessione annua di n. 32 borse di studio per un periodo di un mese.

La relativa spesa è così quantificabile:

	<i>Euro</i>
borsellino mensile (euro 620 per 32 persone × 1 mese)	19.840
spese di assicurazione (euro 26 × 32 borse)	832
Totale onere (articolo 6)	20.672

Articolo 7.

Al fine di promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica tra gli istituti, i centri di ricerca e le università dei rispettivi Paesi, si prevede lo scambio di esperti e ricercatori.

Sulla base di analoghe iniziative di precedenti accordi, si ritiene che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sotto indicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

	<i>Euro</i>
n. 5 docenti o ricercatori un periodo di 10 giorni; spesa per soggiorni di breve durata (euro 93 al giorno × 5 persone × 10 giorni)	4.650
n. 5 docenti o ricercatori per un periodo di 1 mese; spesa per soggiorni di lunga durata (euro 1033 × 5 persone × 1 mese)	5.165
assicurazione (euro 26 × 10 persone)	260

Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l'Italia possa inviare in Azerbaijan n. 5 ricercatori. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificati:

n. 5 biglietti aerei A/R Roma/Baku (euro 900 × 5 persone)	4.500
---	-------

Per sostenere le attività di ricerca scientifica e tecnologica, si prevede una spesa quantificata in euro 30.000.

30.000

Si prevede, inoltre, il finanziamento annuo di n. 5 progetti congiunti di reciproco interesse in materia scientifica.

La relativa spesa è così quantificabile:

(euro 5.000 × n. 5 progetti)	25.000
------------------------------------	--------

Detto importo è da iscriverlo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Totale onere (articolo 7)	69.575
---------------------------------	--------

Articolo 10.

Allo scopo di favorire lo scambio delle visite giovanili nel settore dello sport, si prevedono i seguenti oneri:

	<i>Euro</i>
missione ed ospitalità delle sottocommissioni miste per realizzare il programma degli scambi giovanili	5.165
partecipazione di operatori socio-culturali giovanili ad iniziative multilaterali	5.165
realizzazione di progetti, predisposti da enti e associazioni in base al programma concordato	25.823
Totale onere (articolo 10)	36.153

Articolo 13.

Al fine di esaminare i programmi operativi, viene costituita una Commissione Mista, che si riunirà ogni tre anni alternativamente a Baku e a Roma.

Nell'ipotesi dell'invio in missione di tre funzionari, di cui due del Ministero degli affari esteri ed uno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per un periodo di quattro giorni nella indicata città, la relativa spesa viene così quantificata:

Spese di missione:

	<i>Euro</i>
pernottamento (euro 139 al giorno × 3 persone × 4 giorni)	1.668
diaria giornaliera per ciascun funzionario, euro 104, cui si aggiungono euro 31, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 104 viene ridotto di euro 35, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 100 + euro 39) quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662 e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (euro 139 × 3 persone × 4 giorni)	1.668

Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Baku (euro 900 × 3 persone = euro 2.700 + euro 135 quale maggiorazione del 5 per cento)	2.835
Totale onere (articolo 13)	6.171

Di detto onere, l'importo di euro 2.057 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere per euro 30.000 nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, per euro 54.657 nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e, per la rimanente parte, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri a decorrere dal 2005 e per ciascuno degli anni successivi, è il seguente:

Articolo	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007
Articolo 2	euro 35.000	euro 35.000	euro 35.000
Articolo 3	» 29.460	» 29.460	» 29.460
Articolo 4	» 60.000	» 60.000	» 60.000
Articolo 6	» 20.672	» 20.672	» 20.672
Articolo 7	» 69.575	» 69.575	» 69.575
Articolo 10	» 36.153	» 36.153	» 36.153
Articolo 13	» —	» —	» 6.171
<hr/>			
Totale euro	250.860	250.860	257.031
In cifra tonda	250.860	250.860	257.030

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente agli scambi di docenti e ricercatori, alla concessione delle indennità per i corsi di formazione, al contributo per i progetti di ricerca, pubblicazioni, borse di studio, alla realizzazione di eventi culturali iniziative per la diffusione della lingua italiana e dello sport, nonché al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi.

A) Necessità dell'intervento normativo.

La collaborazione culturale, scientifica e tecnica fra Italia e Azerbaijan era contemplata all'interno dell'Accordo culturale firmato a Roma nel 1960. Il nuovo intervento normativo abroga il vecchio atto normativo e soddisfa l'esigenza di costituire, promuovere, sostenere e aggiornare iniziative comuni in campo culturale, scientifico e tecnologico. Un altro elemento di novità si ravvisa nella protezione dei diritti della proprietà intellettuale per realizzare la quale i due Paesi si affideranno alle disposizioni di Accordi internazionali.

B) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'esecuzione dell'Accordo in oggetto non richiede l'adozione di atti normativi e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente. La costituzione e la regolare convocazione di una Commissione Mista preposta alla sua attuazione consente contemporaneamente di applicare soddisfacentemente l'Accordo e di sorvegliarne gli sviluppi anche dal punto di vista finanziario e normativo.

C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario anzi si allineano con quanto già previsto soprattutto in tema di tutela delle importazioni ed esportazioni illecite di opere d'arte e beni culturali.

D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

L'intervento normativo risulta inoltre compatibile con quanto di competenza delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Motivazioni che hanno condotto alla stipula dell'Accordo.

La necessità di disporre di un quadro giuridico appropriato di riferimento cui ricondurre ogni forma di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, nonché lo sviluppo degli scambi di tipo artistico e scolastico tra i due Paesi desiderosi di rafforzare i loro rapporti d'amicizia attraverso una migliore conoscenza reciproca hanno indotto i Governi della Repubblica italiana e della Repubblica dell'Azerbaijan ad assumere l'iniziativa di concludere un Accordo in materia di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica a sostituzione dell'Accordo firmato a Roma nel 1960 tra l'Italia e l'Unione Sovietica della quale lo stesso Azerbaijan faceva parte.

B) Ambito dell'intervento: destinatari diretti e indiretti.

A beneficiare dell'Accordo saranno ricercatori, studenti, dottorandi, docenti e tecnici; università, musei, centri e organismi di ricerca pubblici e privati, associazioni scientifiche, tecnologiche e industriali.

Le Amministrazioni dei due Paesi contraenti l'Accordo responsabili per la sua esecuzione sono, da parte italiana, il Ministero degli affari esteri, Direzione generale per i paesi dell'Europa e Direzione generale per la promozione e cooperazione culturale, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero per i beni e le attività culturali, e, da parte azera, il Ministero degli affari esteri.

Più specificatamente l'attuazione dell'Accordo avverrà attraverso la redazione di un protocollo esecutivo e sarà disciplinato dalle riunioni periodiche della Commissione Mista che avrà il compito di perfezionare gli obiettivi e di stabilire le modalità degli interventi e i contributi finanziari necessari. Tali riunioni saranno precedute e seguite da scambi di informazioni con le amministrazioni competenti e con organismi privati.

C) Analisi costi-benefici.

Dall'esecuzione dell'Accordo si attendono benefici nel settore delle relazioni culturali e nel campo della promozione culturale e linguistica, grazie a una maggiore possibilità di scambi, convegni, ricerche e missioni archeologiche.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan in materia di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Baku il 1° giugno 2002.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 250.860 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e di euro 257.030 annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'AZERBAIJAN
IN MATERIA DI COLLABORAZIONE CULTURALE,
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan, qui di seguito denominate Parti,
Desiderosi di rafforzare e sviluppare i rapporti di amicizia tra i due Paesi,
Convinti che gli scambi e la cooperazione in materia di istruzione, cultura, scienza e tecnologia possano contribuire ad una migliore conoscenza reciproca ed alla comprensione tra i due Popoli,

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti svilupperanno la collaborazione nell'ambito di un processo di intensificazione dei rapporti culturali e scientifici in particolare nei seguenti settori prioritari: istruzione ed insegnamento della lingua, cooperazione interuniversitaria, partecipazione a manifestazioni culturali e scambi di artisti e in campo archeologico.

ARTICOLO 2

In materia di istruzione ed insegnamento della lingua le Parti favoriranno:

- a) lo studio delle rispettive lingue e letterature, specialmente mediante l'attivazione di corsi, lettori e cattedre presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore, nonché nelle scuole secondarie locali;
- b) la cooperazione diretta e gli scambi tra individui, istituzioni ed organizzazioni collegate con l'istruzione nei due Paesi;
- c) la collaborazione e gli scambi su metodi, materiali didattici e programmi, in particolare attraverso lo scambio di esperti.

ARTICOLO 3

Nel campo della cooperazione interuniversitaria, le Parti favoriranno la conclusione di Accordi, lo scambio di professori e ricercatori, l'avvio di ricerche congiunte su temi di interesse comune e l'organizzazione di seminari e simposi.

Esse si scambieranno informazioni sulle intese interuniversitarie già operanti e su quelle che si accingono a concludere al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi del presente Accordo.



ARTICOLO 4

Le Parti svilupperanno la collaborazione tra Istituzioni pubbliche, nonché tra Enti ed Associazioni nei settori della cultura e dell'arte, della musica, della danza, delle arti visive, del teatro e del cinema attraverso la realizzazione di progetti comuni, lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a spettacoli, festival, fiere del libro, simposi, rassegne cinematografiche ed altre manifestazioni di rilievo.

Le Parti si scambieranno periodicamente mostre ad alto livello, rappresentative del patrimonio artistico e culturale di ciascuno dei due Paesi.

ARTICOLO 5

La collaborazione archeologica sarà favorita dalle Parti mediante scambi di informazione e di esperienze, simposi, seminari e ricerche comuni. Le Parti faciliteranno inoltre l'attività delle missioni archeologiche dell'altro Paese operanti nel proprio territorio.

Ciascuna delle due Parti incoraggerà la cooperazione fra gli esperti e le Amministrazioni competenti nel campo della conservazione, salvaguardia, valorizzazione, ripristino, utilizzo e sostegno alla gestione del patrimonio archeologico, artistico e del paesaggio culturale, mediante lo scambio di informazioni, esperienze, pubblicazioni e visite di esperti.

ARTICOLO 6

Le Parti offriranno borse di studio a studenti e laureati dell'altro Paese per studi e ricerche scientifiche a livello universitario e postuniversitario, con particolare riferimento ai settori considerati prioritari dalle Parti.

ARTICOLO 7

Le Parti promuoveranno la cooperazione scientifica e tecnologica tra istituti scientifici, centri di ricerca ed Università dei due Paesi. A tal fine esse incoraggeranno:

- lo scambio di documentazione scientifica e tecnologica;
- le visite reciproche di esperti e di specialisti per incrementare gli studi e gli scambi di esperienze;
- l'organizzazione di conferenze e seminari scientifici e tecnologici;
- la realizzazione di ricerche comuni, studi e pianificazioni in aree concordate.

ARTICOLO 8

Ciascuna delle due Parti faciliterà l'insediamento e l'attività sul suo territorio di Istituzioni culturali dell'altro Paese, quali Istituti di Cultura, Associazioni culturali ed Istituzioni scolastiche, previo esame caso per caso da entrambe le Parti.



ARTICOLO 9

Le Parti collaboreranno per impedire ogni illecita importazione, esportazione e trasferimento di opere d'arte e beni culturali.

ARTICOLO 10

Le Parti favoriranno la collaborazione tra i rispettivi organismi, anche attraverso lo scambio di informazione, materiale ed esperti, nei seguenti campi:

- Stampa e radiotelevisione;
- Sport;
- Scambi giovanili;
- Archivi;
- Biblioteche;
- Istituzioni museali

ARTICOLO 11

Le Parti si impegnano a promuovere e a sostenere le iniziative previste dall'ordinamento comunitario in materia culturale e scientifica, universitaria e scolastica e a collaborare, in tale contesto, per la realizzazione delle stesse.

ARTICOLO 12

Le Parti si impegnano a proteggere i diritti della proprietà intellettuale derivanti dall'attuazione del presente Accordo. A questo proposito prevarranno le disposizioni di accordi internazionali firmati da entrambe le Parti.

Qualora necessario, entrambe le Parti si consulteranno reciprocamente e faciliteranno accordi specifici allo scopo di proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale.

Le informazioni scientifiche e tecnologiche soggette ai diritti della proprietà intellettuale e derivate dall'attività cooperativa ai sensi del presente Accordo non saranno divulgate a Terze Parti senza il previo consenso scritto della Parte che fornisce l'informazione.

ARTICOLO 13

Al fine di dare applicazione al presente Accordo le due Parti hanno deciso di istituire una Commissione Mista con il compito di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale e scientifica tra i due Paesi e di redigere programmi esecutivi pluriennali. Tale Commissione si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi.



ARTICOLO 14

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.

Il presente Accordo avrà la durata di cinque anni e sarà automaticamente rinnovato per ulteriori periodi quinquennali. Ciascuna Parte potrà denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. Tale denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte e non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le Parti decidano diversamente.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Baku il 1 / 06 / 2002 in due originali in lingua italiana, azera e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione del presente Accordo, il testo inglese prevarrà.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

Manfredo Conti

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DELL'AZERBAIJAN

Aliyev



**AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN
REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
AZERBAIJAN ON CULTURAL, SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL
CO-OPERATION**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Azerbaijan, hereinafter referred to as "the Parties",

Desiring to strengthen and develop the bonds of friendship between both Countries,

Convinced that exchanges and co-operation in the area of education, culture, science and technology can contribute towards improving mutual knowledge and understanding between them and their peoples,

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

The Parties, shall develop co-operation in the framework of a process of strengthening cultural and scientific relations, especially in the following priority fields: education and teaching of language, co-operation among universities, participation in cultural events and exchange of artists, as well as in the archaeological field.

ARTICLE 2

In the field of education, the Parties shall foster:

a) the study of each other's language and literature, particularly by instituting courses, and creating chairs and lectureship at their universities and higher education establishments, and in their secondary schools;

b) direct co-operation, contacts and exchanges of individuals, institutions and organizations in the educational sphere in both Countries;

c) co-operation and exchanges regarding teaching methods, teaching aids and materials, and programs, particularly through exchanges of experts.

ARTICLE 3

In the field of co-operation between the universities, the Parties shall foster the conclusion of agreements, the exchange of professors and researchers, the undertaking of joint researches in areas of common interest and the organization of seminars and symposia.

They shall exchange information on the agreements that exist between their universities and agreements that they are about to conclude to pursue the objectives enshrined in this Agreement.



ARTICLE 4

The Parties shall develop co-operation between government institutions and between entities and associations working in the fields of culture and art, music, dance, visual arts, theatre and cinema by implementing joint projects, exchanging artists and taking part in each other's performing arts, festivals, book fairs, symposia, film festivals and other major events.

The Parties shall exchange, at regular intervals, high caliber exhibitions of their respective artistic and cultural heritages. The applications formalities, including those of financial nature, shall be settled by diplomatic channels.

ARTICLE 5

The archaeological co-operation shall be fostered by the Parties by exchanging information and experiences, symposia, seminars and joint researches. The Parties, shall also facilitate the work of archaeological missions of the other Party working in their territory.

The Parties shall foster co-operation between experts and authorities responsible for conserving, safeguarding, enhancing, restoring, using and supporting the management of the archaeological, artistic and cultural heritage, through the exchange of information, experiences, publications and visits by experts.

ARTICLE 6

The Parties, shall provide scholarships for students and graduates of the other Party to undertake study and scientific researches at undergraduate and postgraduate level, with particular reference to the fields deemed to be priorities by the Parties.

ARTICLE 7

The Parties, shall promote scientific and technological co-operation, among scientific institutions, research centers and Universities of both Countries. For this aim, they shall encourage:

- a) the exchange of scientific and technological documentation;
- b) mutual visits by experts and specialized personnel (specialists) to increase studies and exchange of experiences;
- c) the organization of scientific and technological conferences and seminars;
- d) the implementation of joint researches, studies and plannings in areas of common interest.



ARTICLE 8

The Parties shall encourage the establishment and the work in their territories of cultural institutions of the other country, which will be considered by both Parties in case-by-case mode.

ARTICLE 9

The Parties shall co-operate to prevent the illegal import, export and transfer of cultural property and work of art.

ARTICLE 10

The Parties shall foster co-operation between their institutions also through exchanging information, materials and experts in the following fields:

- a) press and broadcasting media;
- b) sport;
- c) youth exchange;
- d) archives;
- e) libraries;
- f) museums.

ARTICLE 11

The Parties shall bind themselves to promote and support the initiatives foreseen by the European Rules in the field of culture and science, university and school and co-operate for their implementation.

ARTICLE 12

The Parties shall bind themselves to promote the intellectual property rights arising from the implementation of this Agreement. In this respect the regulations of international agreements signed by both Parties shall prevail.

The Parties shall consult each other and foster execution agreements in order to protect the intellectual property rights, if necessary.

Any scientific and technological information being subject of intellectual property rights and derived from co-operative activity under this Agreement shall not be disclosed to Third Parties without prior written consent of the Party supplying the information.



ARTICLE 13

In order to apply this Agreement the Parties shall set up a Joint Committee to examine the development of cultural and scientific co-operation between the two Countries and draft multi-year programs for implementation. The said Committee shall alternatively in each capital city.

ARTICLE 14


This Agreement shall enter into force on the date of reception of the last of the two notifications by which the Parties shall communicate to each other that their respective national procedures have been completed.

This Agreement shall remain into force for a period of five years and shall be automatically renewed for further periods of five years. Either Party may denounce it, at any time, through the diplomatic channels. Denunciation shall become effective 6 (six) months following the date of the notice served on the other Party, and shall not have any effect on the implementation of programs then in progress under agreements concluded during the period of effectiveness of this Agreement, save where both Parties agree otherwise.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Representatives, duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in Baku, on1./06./2002..... two originals, each in the Italian, Azerbaijani and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence on the interpretation of the present Agreement, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN

